

## Obbligo comunicazione del “**Domicilio Digitale**”

Per completare il processo di digitalizzazione nei rapporti con le PA, le imprese ed i professionisti, in base all’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) hanno l’obbligo di comunicare rispettivamente al Registro imprese ed agli ordini professionali il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.

Poiché l’obbligo per imprese e professionisti di comunicare l’**indirizzo di posta elettronica certificata** (ora “**domicilio digitale**”), era già previsto dal D.L. 185/2008 e dal D.L. 179/2012, ma rimasto ad oggi inattuato, il legislatore è intervenuto incrementando le relative **sanzioni** in caso di inottemperanza.

In caso di mancata comunicazione, infatti:

- le **società** incorreranno nella **sanzione** ex art. 2630 cc **raddoppiata** (da 103 a 1.032 euro) con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- le **ditte individuali** nella **sanzione** ex art. 2194 cc **triplicata** (da 10 a 516 euro) con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- i **professionisti** nella **sospensione dall’albo** o elenco in cui sono iscritti, previa diffida ad adempiere.

Si consiglia quindi di verificare la propria situazione e quella di tutte le aziende clienti e di provvedere al più presto per sanare eventuali mancanze facendo attenzione anche ad eventuali **PEC scadute**. Infatti, il decreto prevede possibili sanzioni anche per i **domicili digitali comunicati ma ad oggi inattivi**.